



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi

**A tutto il personale dipendente
LORO SEDI**

CIRCOLARE

OGGETTO: indennità di importo pari a 100 euro (c.d. "Bonus Natale") a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni reddituali e familiari - Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus), come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, ha stabilito che sia erogata, per l'anno 2024, un'indennità di importo pari a 100 euro (di seguito bonus) a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni reddituali e familiari, come di seguito specificato.

Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ss.mm.ii.;
- c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR (c.d. "capienza fiscale").

La normativa prevede, inoltre, che l'indennità non spetti al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità. Pertanto, l'indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo di essi.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti dell'articolo 12, comma 2, del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico, ma venga percepito l'Assegno Unico Universale;



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi

- con riferimento al limite reddituale di 28.000 euro, necessario per l'attribuzione del bonus, nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota esente dei redditi agevolati relativi agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e quelli per i lavoratori impatriati; non si considera nel calcolo del reddito complessivo il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR).

La scrivente Amministrazione riconoscerà, con la busta paga del mese di dicembre 2024, il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesterà per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello all'uopo predisposto allegato alla presente, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per percepire il suddetto bonus.

La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, unitamente ad un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre il 30 novembre p.v., tramite il sistema documentale TITULUS con comunicazione tra uffici, al Responsabile della Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi, indicando nell'oggetto **"Bonus - dicembre 2024"**.

Si evidenzia che la scrivente Amministrazione, successivamente all'erogazione, è tenuta a verificare in sede di conguaglio fiscale (e, pertanto, con la mensilità di febbraio 2025) la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.

Si evidenzia, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore di beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento in merito alla presente Circolare, è possibile rivolgersi alla Signora Giacinta CARDONE, nella sua qualità di Responsabile della Unità Organizzativa Stipendi e altri Compensi (e-mail: cardone@unisannio.it; 0824.305027).

Il Direttore Generale
Ingegnere Gianluca BASILE
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005